

con l'intervento di: FEDIT — Federazione Italiana Trasporti, Autosped G SpA, Consorzio Trasporti Europei Genova, Transfrigoroute Italia Assotir, Coordinamento Interprovinciale FAI, FIAP — Federazione Italiana Autotrasporti Professionali, Semenzin Fabio Autotrasporti, Conftrasporto, Confederazione generale italiana dell'artigianato

(Causa C-208/13)

Ricorrente: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico

con l'intervento di: Legacoop Servizi, Mancinelli Due Srl, Intertrasporti Srl, Roquette Italia SpA, Coordinamento Interprovinciale FAI, Conftrasporto, Confartigianato Trasporti, Transfrigoroute Italia Assotir, FIAP — Federazione Italiana Autotrasporti Professionali

Dispositivo

L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per il conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-192/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

(2014/C 395/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Spagna/Commissione (T-235/11, EU:T:2013:49) è annullata.

2) La decisione C (2011) 1023 definitivo della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione dell'aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari sulla linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lleida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea ferroviaria di alta velocità Madrid-Barcellona. Tratto Lleida-Martorell (piattaforma, prima fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso ferroviario alla nuova stazione di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario della linea di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014), è annullata.

- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado, sia nell'ambito della presente impugnazione.*

(¹) GU C 178 del 22.6.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-197/13 P) (¹)

(Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

(2014/C 395/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Spagna/Commissione (T-540/10, EU:T:2013:47) è annullata.*
- 2) *La decisione C (2010) 6154 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante riduzione dell'aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-A» (CCI 2001.ES.16.C.PT.005), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d'Anoia)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.008), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI-A e XI-B (Sant Sadurní d'Anoia-Gelida)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.009), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-C» (CCI 2001.ES.16.C.PT.010), è annullata.*
- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.*

(¹) GU C 178 del 22.6.2013

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-211/13) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione di capitali — Imposta sulle successioni e donazioni — Normativa nazionale che prevede un abbattimento più elevato in caso di residenza sul territorio dello Stato membro del defunto, al momento del decesso, del donatore o del beneficiario — Oggetto del ricorso per inadempimento — Restrizione — Giustificazione)

(2014/C 395/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)